DIREZIONE

Rita Lizzi Testa (Perugia), Carlo Lorenzi (Perugia), Marialuisa Navarra (Perugia)

COMITATO EDITORIALE

Paola Bianchi (Roma Tor Vergata), Maurilio Felici (LUMSA Palermo), Francesca Galgano (Napoli Federico II), Marco Urbano Sperandio (Roma Tre)

COMITATO SCIENTIFICO

Francesco Amarelli (Napoli Federico II), Francesco Arcaria (Catania), Gisella Bassanelli Sommariva (Bologna), Mariagrazia Bianchini (Genova), Giorgio Bonamente (Perugia), Maria Campolunghi (Perugia), Jean-Michel Carrié (Paris EHESS), Feliciantonio Costabile (Reggio Calabria), Victor Crescenzi (Urbino), Lucio De Giovanni (Napoli Federico II), Lietta De Salvo (Messina), María Victoria Escribano Paño (Zaragoza), Lorenzo Fascione (Roma Tre), Maurilio Felici (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo Fusco (Macerata), Francesca Galgano (Napoli Federico II), Stefano Giglio (Perugia), Peter Gröschler (Mainz), Carlo Lanza (Università della Campania "Vanvitelli"), Noel Lenski (Yale), Orazio Antonio Licandro (Catania), Detlef Liebs (Freiburg i. Br.), Rita Lizzi Testa (Perugia), Carlo Lorenzi (Perugia), Andrea Lovato (Bari), Francesco Maria Lucrezi (Salerno), Marialuisa Navarra (Perugia), Nicola Palazzolo (Perugia), Leo Peppe (Roma Tre), Salvatore Puliatti (Parma), Boudewijn Sirks (Oxford), Marco Urbano Sperandio (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

nihil dulcius est, bene quam munita tenere edita doctrina sapientum templa serena (Lucr. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA ROMANISTICA COSTANTINIANA

XXV LA COSTRUZIONE DEL TESTO GIURIDICO TARDOANTICO CULTURE, LINGUAGGI, PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI





Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono
tematiche del Convegno 2021
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
organizzato in collaborazione con
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI
Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV
La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici
in onore di Francesco Amarelli
Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia
Perugia, ali&no editrice, 2023
pp. 688; 24 cm
ISBN 978-88-6254-292-0
ISSN 1973-8293

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

www.alienoeditrice.net info@alienoeditrice.net

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

Università della Campania "Luigi Vanvitelli"

COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM: IPOTESI DI PATERNITÀ CRISTIANA

La Collatio può considerarsi un esempio, emblematico, dei nostri limiti nella conoscenza dell'uomo tardoantico. Chi sedette allo scrittoio, quando, perché? E perché proprio un'opera del genere, così fragile, ci è almeno in parte giunta in mezzo a tanti naufragi di libri? Domande che resteranno probabilmente senza risposta, se non ipotetica.

Della *Collatio* colpisce questo, ovviamente: a una norma redatta in forma per lo più stringata da un'unica mano segue una sequenza di testi romani, i quali laboriosamente sanciscono lo stesso precetto. Le forzature per raggiungere lo scopo (inventariate dalla dottrina) depongono per la volontà di asseverare solo le convergenze, anzi le identità¹. Se è un'opera di diritto comparato, non è affatto l'idea moderna di comparazione. Il libretto non appare destinato alla pratica giuridica. Esso, è stato detto, ha intento apologetico: un lavoro a sostegno di una tesi. Di qui l'interesse su chi ebbe a comporlo, interesse che la dottrina coagula intorno alla domanda se fosse un ebreo o un cristiano.

Per l'ipotesi del redattore ebreo assumo ad archetipo moderno Edoardo Volterra. Cito dalla sintetica voce *Collatio legum* nell'*Enciclopedia*

¹ «Al fine di eliminare ogni frase che potesse essere in contrasto col diritto romano, il nostro autore non esita a disgiungere alcune prescrizioni (quali quelle dell'omicidio doloso e colposo, stupro, adulterio, ecc.), o a far seguire, senza alcuna pausa, due versetti distinti che nella Bibbia non si seguono affatto»: così riassume A. MORDECHAI RABELLO, Sull'ebraicità dell'autore della «Collatio legum Mosaicarum et Romanarum», in La Rassegna Mensile di Israel, Agosto 1967, terza serie, 33, n. 8, 346.

Italiana, 1931: «La Collatio ha fine apologetico: l'opinione dominante l'ha attribuita ad un ecclesiastico e si è affaticata a rintracciarne l'autore in vari Padri della Chiesa. Il suo contenuto, la scelta dei passi biblici e romani ... lo spirito stesso del compilatore conforme a quello degli apologisti ebraici, la mancanza d'ogni accenno al Vangelo e alla legge di Cristo in genere, il fatto che sono ricordati come conformi alla legge divina alcuni istituti pagani avversati dalla Chiesa, mentre sono tralasciate le norme che potrebbero suonare contrarie agli Ebrei, fanno invece ritenere che la Collatio sia stata composta in ambiente giudaico per dimostrare, contro gli attacchi cristiani, la conformità della legge mosaica con la legge romana»². Dello stesso avviso Giorgio Barone-Adesi, L'età della Lex Dei, 1992. Da ultimo, Francesco Lucrezi si è mosso almeno in parte entro il medesimo alveo. La tesi di Volterra ha profondamente influenzato la dottrina, sebbene l'ipotesi del cristiano continui a essere coltivata³.

La difficoltà nella datazione dell'opera è indizio della perdurante enigmaticità che la circonda. La difficoltà è legata a ciò: non si è trovato nessun indiscutibile legame con una contingenza storica atta a giustificarne la redazione. Sicché Lucrezi, non riscontrando una sicura base in tal senso, si arrocca coscienziosamente in una schietta asserzione filologico-testuale: «Quanto al *dies ante quem*, ossia la data entro la quale deve essere avvenuta la compilazione, l'unico limite certo è costituito dagli anni tra la fine dell'VIII e l'inizio del IX secolo, ai quali risale il più antico manoscritto che ce ne riporta il testo, il cd. Codice di Berlino»⁴. Certo, questa non è un'ipotesi.

Io resto sul terreno delle ipotesi, sollevando molto rapidamente qualche dubbio sulla paternità ebraica del lavoro.

La questione di una pluralità di ordinamenti (per usare terminologia moderna) è propria del Cristianesimo, fin dalle origini. Già con Paolo. Cito dalla Lettera ai Romani 2.12-15:

² Volterra aggiunge: «Probabilmente l'opera rimonta ai primi anni del sec. IV. Più tardi vi si dovettero apportare delle aggiunte (Coll., V, 3) e forse dei mutamenti (Coll., XV, 3)». Da vedere, ovviamente, E. Volterra, Collatio legum Mosaicarum et Romanarum, in Memorie della R. Accademia nazionale dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, serie sesta, 3, fasc. 1, 1930.

³ Analitico e completo il ragguaglio di S. ROCCA, *La Collatio e il futuro di Roma, Appendice*, in F. LUCREZI, *Il deposito in diritto ebraico e romano. Studi sulla "Collatio"*, VIII, Torino 2017.

⁴ Lucrezi, *Il deposito* cit., 11 s.

Quicumque enim sine lege peccaverunt, sine lege et peribunt; et, quicumque in lege peccaverunt, per legem iudicabuntur. Non enim auditores legis iusti sunt apud Deum, sed factores legis iustificabuntur. Cum enim gentes, quae legem non habent, naturaliter, quae legis sunt, faciunt, eiusmodi legem non habentes ipsi sibi sunt lex; qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonium simul reddente illis conscientia ipsorum, et inter se invicem cogitationibus accusantibus aut etiam defendentibus.

Dunque, «per gli ebrei vale l'osservanza della legge codificata nel Pentateuco, mentre quanti appartengono alle genti posseggono una forma di legge morale nei loro cuori»⁵. I gentili possono rispettare le norme fondamentali – ripeto, fondamentali – contenute nella legge mosaica anche senza conoscerla, perché quelle norme sono scritte *in cordibus*. Sussiste compattezza tra i Padri nella utilizzazione della nozione di legge naturale. Così, ad es.: Giustino; Ireneo; Clemente di Alessandria, secondo cui la legge di natura e la legge della rivelazione sono di Dio e formano una cosa sola; Tertulliano, il quale dichiara come fin dalla creazione Dio avesse posto la legge naturale⁶.

Mi soffermo su un noto passo del commento alla lettera ai Romani di Origene, opera conservata nella traduzione di Rufino⁷. Origene riferisce di una deliberazione del Concilio *di Gerusalemme*, metà del primo secolo:

Invenimus scriptum in Actibus Apostolorum, quia convenientes in unum Apostoli statuerunt decreta, quae observare deberemus nos, qui ex Gentibus credidimus Christo, in quibus haec conti-

⁵ M. Rizzo, Salvezza e legge: Romani 2,14 da Origene ad Agostino, in Verbum e ius. Predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale. Preaching and legal Frameworks in the Middle Ages, a cura di L. Gaffuri-R.M. Parrinello, Firenze 2018, 27.

⁶ R. Pizzorni, *Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d'Aquino*, Bologna 2000, 175 ss.

⁷ «Inaugura la stagione della matura esegesi patristica della lettera ai Romani il più grande esegeta della chiesa indivisa, Origene; prima di lui, si possono solo cogliere allusioni indirette e brevi citazioni esplicite, volte a sostenere argomentazioni di vario genere e natura, non invece oggetto di specifica attenzione ermeneutica, in Giustino, Ireneo, Tertulliano e Clemente Alessandrino»: Rizzo, *Salvezza e legge* cit., 28.

nentur: "Apostoli et presbyteri fratribus, qui sunt apud Antiochiam, et Syriam, et Ciliciam, omnibus, qui ex Gentibus crediderunt, salutem. Quoniam quidem audivimus quosdam exisse a nobis et perturbare vos, quibus non mandavimus". Et post aliquanta additur: "placuit ergo sancto Spiritui et nobis, nihil amplius superponi vobis ponderis praeter ea, quae necessaria sunt, ut abstineatis vos ab his, quae idolis immolantur, et sanguine, et suffocatis, et fornicatione: a quibus custodientes vosmet ipsos bene agetis. Valete".

Le proibizioni dettate ai gentili convertiti si riducono, come si vede, a ben poco. Origene teme che la disposizione conciliare sia interpretata come *licentia* nei riguardi di ogni altra possibile trasgressione. Si preoccupa, più in generale, che il Cristianesimo non sia censurato per l'assenza di un corpus normativo organico.

In his ergo praeceptis, in quibus dicit nihil amplius imponendum esse oneris his, qui ex Gentibus credunt, nisi ut abstineant se ab his, quae idolis immolantur, et sanguine, et suffocatis, et fornicatione, neque homicidium prohibetur, neque adulterium, neque furtum, neque masculorum concubitus, neque cetera crimina, quae divinis et humanis legibus puniuntur. Quod si illa sola, quae supra memoravit, observanda dicit esse Christianis, videbitur iis de ceteris dedisse licentiam. Sed vide ordinationem Spiritus sancti: quoniam quidem cetera crimina saeculi legibus vindicantur, et superfluum videbatur esse, ea nunc divina lege prohiberi, quae sufficienter humana lege plectuntur, illa sola, de quibus nihil humana lex dixerat, et quae religioni videbantur convenire, decernit. Ex quo apparet, iudicem mundi partem maximam Dei legis implere. Omnia enim crimina, quae vindicari vult Deus, non per antistites et principes ecclesiarum, sed per mundi iudicem voluit vindicari: et hoc sciens Paulus, recte eum ministrum Dei nominat, vindicem in eum, qui quod malum agit9.

⁸ Origenis in Epistolam Ad Romanos Commentariorum Pars II, ed. C.H.E. LOMMATZSCH, Berolini 1837, 329 (IX.28). At, 15.22-29.

⁹ Origenis *in Epistolam* cit., 329 s. (IX.28). Rizzo, *Salvezza* cit., 30: «... se i cristiani dovessero osservare solo i precetti indicati dagli apostoli, se ne potrebbe erroneamente concludere che fosse stata loro concessa ogni licenza riguardo a tutto

Che gli Apostoli non abbiano dettato norme su omicidio, adulterio, furto, omosessualità e altri *crimina* non deve sorprendere, secondo Origene. È al *iudex mundi* che compete *partem maximam Dei legis implere*. L'autore arriva a dire: *Omnia enim crimina, quae vindicari vult Deus ... per mundi iudicem voluit vindicari*. La mancanza di una legislazione cristiana esaustiva non implica pertanto nessun vuoto normativo, ma rivela un Cristianesimo che non disdegna la continuità, che convalida anzi i capisaldi del diritto secolare, limitandosi a integrazioni e correzioni.

Ricorro ora allo Pseudo-Agostino, probabilmente l'Ambrosiaster¹⁰. Nell'epoca più antica non fu necessario fissare per iscritto la *lex in natura inserta*, tanto era familiare al genere umano: l'esigenza della codificazione sorse – egli scrive – con la consuetudine alla trasgressione¹¹. Tuttavia il testo mosaico includeva prescrizioni ulteriori, estranee alla legge di natura. L'asserto permette di superare una contraddizione presente nell'insegnamento di Paolo: questi aveva giudicato la normazione mosaica ora buona, ora cattiva. Ambrosiaster la dice buona fin quando aderisce alla *lex naturalis*. Essa traligna dalla *lex naturalis* allorché impone regole quali circoncisione, osservanza del sabato, neonemie: disposizioni volute da Dio per punire la *perfidia Iudaeorum*. Esempio di *lex naturalis* scritta e non contaminata da superfetazioni è la normazione romana còlta alle sue origini: le XII Tavole¹².

il resto. Naturalmente non è questo il caso, ma lo Spirito santo ha stabilito un ordinamento tale per cui i crimini non previsti dalle disposizioni del concilio di Gerusalemme risultano già puniti dalle leggi secolari e sarebbe stato quindi superfluo che venisse proibito dalla legislazione divina quanto è già castigato a sufficienza dalla legislazione umana; tanto che Origene può concludere che il giudice terreno, colui che nelle parole di Paolo porta la spada, mette in esecuzione la maggior parte della legge stabilita da Dio, ovvero la *lex naturalis*».

- Ambrosiaster in epistulam ad Romanos, Migne, PL, XVII (1879), 98, insegna: Lex naturalis semper est, nec ignorabatur aliquando. Divide la lex in tre componenti: Triplex ... lex est; ita ut prima pars de sacramento divinitatis sit Dei; secunda autem quae congruit legi naturali, quae interdicit peccatum; tertia vero factorum, id est, Sabbati, neomeniae, circumcisionis, etc. (ivi, 82).
- Primum lex formata in litteris dari non debuit, quia in natura ipsa inserta quodam modo est et creatoris notitia ex traduce non latebat. Nam quis nesciat, quid bonae vitae conveniat, aut ignoret, quia quod sibi fieri non vult alii minime debeat fieri? Adubi autem naturalis lex evanuit pressa consuetudine delinquendi, tunc oportuit manifestari, ut in Iudaeis omnes audirent: PSEUDO-AUGUSTINI Quaestiones veteris et novi testamenti CXXVI, ed. A. SOUTER, Vindobonae Lipsiae 1908, 24.
 - PSEUDO-AUGUSTINI Quaestiones cit., 468 s.: Propositio enim haec inpuni-

La pluralità degli ordinamenti – legge mosaica, leggi secolari, leggi cristiane – era problema acuto, e dalle molteplici facce, proprio nel Cristianesimo. Più nel Cristianesimo che nel Giudaismo, ove l'interpretazione rabbinica faceva centro sulla Bibbia. Un'opera come la *Collatio* poteva essere ben utile alla nuova religione, consapevole di non poter fare a meno né dell'Antico Testamento né della normazione romana. Noi non conosciamo fino in fondo le modalità e la cultura con cui marcionismo e manicheismo (contro il quale si batté Agostino) fossero vissuti dai comuni e ordinari fedeli: ma certo il rifiuto dell'Antico Testamento, in nome di una radicale rinascita, era segno distintivo.

Un'opera che presentasse asciutte norme mosaiche, interpretabili letteralmente, che le mostrasse confermate da un coro di voci non ebraiche, sia giurisprudenziali sia imperiali, depotenziava l'idea che il Dio dell'Antico Testamento fosse responsabile, per il suo popolo, di una legislazione tutta ferrea e dispotica, crudele, ingiusta, degna del ripudio cristiano. Al contrario, attraverso la comparazione col diritto romano, essa di massima si mostrava in sintonia col senso di giustizia trasmesso da Dio a tutti gli umani.

In argomento un punto da considerare è la mancanza nella *Collatio* «d'ogni accenno al Vangelo e alla legge di Cristo in genere» (Volterra): il che potrebbe far inclinare per un redattore di religione ebraica. Lo Pseudo-Agostino – si è però visto – evoca il mitico diritto delle XII Tavole, autoctono, esente da tracce di contaminazioni esterne. Importante, per l'autore, è attestare la presenza di norme conformi al diritto naturale in una società non ancora direttamente incontratasi con Dio (il 'vero' Dio, non gli dèi pagani): di qui il richiamo alle XII Tavole. Solo l'originarietà poteva dimostrare come ogni persona, di qualsiasi cultura e religione, fruisse di uno stesso sentire giuridico. È plausibile che l'au-

tatem peccandi vult. Nam apostolus utique cum legem fidei pro merito temporis et gratia praeferret apud Romanos, qui sub fide Christi in legem fuerant inducti – 'in legem' dico. Non eam quae naturalis est (nam utque in lege erant Romani, quam utique de Athenis decem viri missi et post alii duo adtulerunt, quae in duabus tabulis scripta erat, quae in Capitolio obrutae sunt), sed eandem, quae factorum appellatur, ut circumciderentur, sabbatum observarent et neomenias, discernerent escas, circa mundanda vasa essent solliciti, et cetera, quae continentur in lege huius modi –, hanc ergo legem dicit iram operari. Propterea enim irato deo addita sunt haec, ut oneri essent perfidiae Iudaeorum. Rizzo, Salvezza cit., 33: «... la legge delle XII tavole conservate in Campidoglio rappresentava la codificazione della lex naturae disponibile a quei romani cui Paolo scriveva».

tore della *Collatio* avesse analogo intendimento: sottolineare il nativo pregio della normazione romana, al di fuori di qualsivoglia influenza cristiana. Di qui l'assenza di riferimenti diretti o indiretti alla nuova religione e alle sue leggi.

Di un siffatto incrociarsi di legittimazioni è difficile accertare la direzione. Certo, se l'operazione condotta nella *Collatio* era di interesse ebraico «per dimostrare, contro gli attacchi cristiani, la conformità della legge mosaica con la legge romana», essa, ribadisco, aveva vitale importanza anche per ambienti cristiani rivolti (oltre che ad accogliere il diritto romano) a evitare l'abbandono dell'Antico Testamento con il suo insostituibile e compiuto patrimonio normativo e religioso¹³. Antico Testamento che, nel frattempo la Chiesa si stava impegnando a metabolizzare con un enorme sforzo culturale, depotenziandone il significato strettamente storico: ad es., con l'interpretazione "tipologica", atta a trasformarne passaggi chiave in prefigurazioni del messaggio cristiano¹⁴.

SINTESI

Si avvalora l'ipotesi che la *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* sia stata redatta da un cristiano per combattere l'avversione di marcionismo e manicheismo, e le diffidenze dei comuni gentili convertiti, nei confronti della tradizione veterotestamentaria.

In merito si veda l'assunto di A. MEOLA nell'articolo Lex Dei. Note minime sull'incerta datazione dell'opera, di prossima pubblicazione. Secondo Meola la Collatio fu composta in età dioclezianea da un cristiano. Essa sarebbe espressione della apologetica cristiana tesa a creare un solido terreno di confronto e di incontro con le tradizioni e le concezioni romane. Per far ciò appariva essenziale valorizzare il ricco e sedimentato patrimonio giuridico dell'Antico Testamento. Competere con la struttura religiosa pagana, avente valenza squisitamente civile, significava doversi confrontare con uno dei fondamenti stessi dell'identità romana. Era dunque necessario che il Cristianesimo assurgesse a una dimensione istituzionale, e non solo spirituale.

Accenni in C. Lanza, Scribebat in terra: Gesù ermeneuta, in Liber amicarum et amicorum Festschrift für / Scritti in onore di Leo Peppe, a cura di E. HÖBENREICH-M. RAINER-G. RIZZELLI, Lecce 2021, 65 ss. (il lavoro è all'interno di M. Campolunghi-C. Lanza, Vangelo di Giovanni 8,1-11).

PAROLE CHIAVE

Collatio legum Mosaicarum et Romanarum - Cristianesimo e Antico Testamento - Cristianesimo delle origini - Origenes.

ABSTRACT

Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: Hypothesis of Christian Authorship. It is hypothesized that the Collatio legum Mosaicarum et Romanarum was written by a Christian to fight the aversion of Marcionism and Manichaeism, and the distrust of Gentile converts towards the Old Testament tradition.

Keywords

Collatio legum Mosaicarum et Romanarum – Christianity and Old Testament – Early Christianity – Origen of Alexandria.

Indice generale

Andrea Lovato, Strategie argomentative in testi giuridici di epoca	
tarda	7
JEAN-MICHEL CARRIÉ, Caratteri enunciativi della legge tardoimpe-	
riale e suoi precedenti	25
DARIO MANTOVANI, Presenze della giurisprudenza classica nella	
tarda antichità: il progetto Redhis	49
SALVATORE PULIATTI, Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)	75
Luigi Pellecchi, Presenza della giurisprudenza classica nelle costi-	
tuzioni imperiali. (II)	95
PAOLA BIAVASCHI, Un esempio di economia di confine. Gestione del-	
la terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini	155
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, Disposizioni imperiali ed	
istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio	179
Arrigo Diego Manfredini, Serena: storia e contro-storia di una	
morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38	209
EMILIO CAROLI, La definizione del patrimonio imperiale nel lin-	20)
guaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata	
principis	237
PAOLO COSTA, La città malata. Continuità e discontinuità di un	237
tópos classico nella legislazione tardoantica	249
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, Il linguaggio dei giuristi e le can-	21)
cellerie imperiali nel Tardoantico	283
SIMONA TAROZZI, Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legisla-	203
zione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi	
giuridici a confronto	303
Luciano Minieri, Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazio-	303
ne imperiale nel Tardoantico	323
1	343
SANTO TOSCANO, Sul linguaggio della repressione penale nel diritto	339
tardoantico	339

NOEL LENSKI, Law and Language in the Roman and Germanic	
Traditions - A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of	
Iniuria in Visigothic Law	355
LIETTA DE SALVO, Riflessi del linguaggio patristico nella normativa	
imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino	429
MARIATERESA CARBONE, Criminis per aetatem capax sit. Osserva-	
zioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.	451
Francesca Reduzzi, Principalis gratiae est eruere suis casibus	
suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle	
Novelle di Antemio	467
CARLO LANZA, Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi	
di paternità cristiana	489
Lucia Di Cintio, Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle	
categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum	497
Lucietta Di Paola Lo Castro, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11</i>	
(369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del	
testo giuridico tardoantico	523
Francesco Lucrezi, Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De	
juris prudentia di Gianvincenzo Gravina	547
VICTOR CRESCENZI, Continuità e discontinuità tra mondo classico e	
età tardoantica: il contraddittorio	563
Francesca Galgano, Percorsi inediti dell'esperienza giuridica	
nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd.	
Libro siro-romano	593
Federico Pergami, La tecnica normativa e il linguaggio della can-	
celleria imperiale nel Codice Teodosiano	609
LEO PEPPE, Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodosi-	
theana in prospettiva giusromanistica	627
Francesco Paolo Casavola, Alle origini della salvezza cristiana:	
il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo	657
Atti	661
W !!	670
Materiali	679
Quaderni di lavoro	681

Questo volume è stato stampato a Città di Castello (PG) nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

ali&no editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia Tel. 075 4651075 info@alienoeditrice.net www.alienoeditrice.net